



PROVINCIA DI LIVORNO
Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio
Unità di Servizio - "Tutela Ambiente"

ATTO DIRIGENZIALE N. 50 DEL 19/07/2005

**OGGETTO: SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA - STABILIMENTO DI ROSIGNANO M.MO
VIA PIAVE, 6. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.**

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto n. 135 del 21.07.2004 con il quale si autorizza la Soc. Solvay Chimica Italia Spa allo scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 152/99 e s.m.i.;

VISTO l'Accordo di programma ai sensi dell'articolo 28 c. 10 del suddetto decreto, sottoscritto in data 31.07.03 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT), Ministero delle Attività Produttive, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo, ARPA Toscana e Solvay Chimica Italia Spa, ed in particolare l'art. 1 comma 2 di tale accordo;

PRESO ATTO del ricorso al TAR della Toscana presentato dalla Solvay Chimica Italia Spa, avverso la suddetta autorizzazione, in data 02.11.2004;

DATO ATTO che successivamente alla presentazione del citato ricorso al TAR si sono svolti vari incontri tra questa Amministrazione Provinciale, la Solvay Chimica Italia Spa ed ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno, al fine di meglio comprendere le valutazioni, le considerazioni e i fatti che costituiscano il presupposto del suddetto ricorso;

DATO ATTO che, ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle vigenti norme che disciplinano gli scarichi, in particolare per quanto attiene la separazione delle acque di processo da quelle di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, nonché quella di sottoporre a trattamento particolare gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale, come previsto dall'art. 28 commi 4 e 5 del D. lgs 152/99, questa Amministrazione si è resa disponibile a prendere in considerazione soluzioni tecniche anche alternative a quelle prescritte con la Decreto n. 135 del 21.07.2004

VISTA la nota in atti provinciali n° 34356 del 18.07.2005, con la quale la Soc. Solvay:

1. fornisce la documentazione ritenuta idonea al fine di dimostrare che le acque prelevate dal mare ed utilizzate nel processo di produzione della soda, sono da considerarsi a tutti gli effetti acque di processo .

De
Cl
de

2. propone, per i quattro impianti costituenti lo stabilimento di Rosignano M.mo - Sodii Clorometani, Cloro-soda, Ferossidati -, una serie di soluzioni tecniche, in parte alternative a quelle prescritte con decreto 135/2004, al fine di ottemperare alle prescrizioni di trattamento dei scarichi parziali contenenti sostanze pericolose e di separare le acque di processo dalle acque reflue a queste non riconducibili.

C
R

3. richiede, di conseguenza, di rivedere le scadenze previste per ottemperare alle prescrizioni impartite.

CONSIDERATO che gli impianti costituenti lo stabilimento della Solvay Chimica Italia S.p.A. ubicato in Comune di Rosignano M.mo Via Piave, 6 sono soggetti alla normativa IPPC e che, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, dovranno ottenere, entro il 30.10.2007, la prevista autorizzazione integrata ambientale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera i) del D.Lgs 59/2005 l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (M.A.T.T.) per alcuni impianti, mentre per altri risulta essere la Provincia di Livorno;

DATO ATTO che lo stabilimento della Solvay Chimica Italia Spa, per quanto attiene gli impianti di competenza dello Stato, sarà oggetto di procedimento istruttorio, che verrà svolto da apposita commissione da istituire ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.lgs, con la partecipazione di esperti designati da Regione, Provincia e Comune territorialmente competenti al fine di garantire il necessario coinvolgimento degli Enti Locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs 59/2005 le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che la vigente autorizzazione allo scarico, rilasciata il 21.07.2004, ovvero la presente modifica a questa, ha validità 4 anni e che di conseguenza scadrà il 21.07.2008;

RITENUTO opportuno informare, con nota 33598 del 12.07.2005, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT), in merito alle modifiche da apportare alla vigente autorizzazione allo scarico, nelle more del rilascio dell'A.I.A.;

VERIFICATO che l'art. 5 comma 20 del D.lgs 59/05 prevede che, in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso, possano essere conclusi, d'intesa con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti e i gestori, specie negli accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali;

VISTA la nota n° GAB/2005/6440/BOB del 19.07.2005, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, informato da questa Amministrazione, si dichiara disponibile ad attivare il percorso di cui al citato art. 5 comma 20 del D.lgs 59/05;

ESAMINATO il rapporto istruttorio di ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno, prot. 55881/1.17.08/1 del 11.07.2005;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di aggiornare l'autorizzazione rilasciata con decreto n° 135 del 21.07.2005.

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/00 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto Provinciale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi della Disposizione Presidenziale n° 44 del 02/05/2005 "Conferimento di incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previste dalla macrostruttura dell'Ente";

DECRETA

- 1) di modificare, nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal D.lgs 59/2005, l'autorizzazione di cui al Decreto n° 135 del 21.07.2004, che viene sostituita dal presente Atto;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 152/99 e s.m.i., ovvero del combinato disposto di cui agli art. 28 commi 4 e 5 e art. 34 commi 1 e 3 del decreto stesso, lo scarico di reflui industriali prodotti dagli impianti dello stabilimento della Solvay Chimica Italia Spa ubicato in Comune di Rosignano M.mo, Via Piave 6, con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- a) Ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 del D.Lgs 152/99, gli scarichi che hanno origine dai vari impianti, contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 dello stesso decreto, modificata dal D.M. 367/2003, dovranno subire trattamenti particolari prima della loro confluenza nello scarico generale, ovvero prima della loro miscelazione con acque diverse da quelle di processo;
- b) Le scadenze previste al punto C delle prescrizioni di carattere generale di cui al decreto n° 135/2004, per la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque di processo provenienti dagli impianti CLORO SODA, CLOROMETANI e PEROSSIDATI, sono prorogate al 30.10.2007. I progetti dei suddetti impianti dovranno essere presentati all'Amministrazione Provinciale entro un anno dalla data del presente atto.
- c) Ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 3, a decorrere dal 01.11.2007, per le sostanze elencate nella tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99, modificata dal DM 367/2003, nonché della tabella 3/A, delle quali sia accertata la presenza negli scarichi originati dagli impianti citati al punto precedente, nei quali si svolgano attività che comportino la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di dette sostanze, dovranno essere rispettati, all'uscita dei prescritti impianti di trattamento, ai sensi dell'articolo 34 comma 4, i limiti di quantità per unità di prodotto, previsti alle successive prescrizioni particolari per i singoli impianti. Inoltre, per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 dello stesso decreto di cui sia **comprovata** la presenza, dovranno essere rispettati, esclusivamente allo scopo di poter **verificare la** prescrizione concernente la realizzazione degli impianti di trattamento ed il loro **corretto funzionamento**, i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs 152/99.

- d) Esaminata la documentazione contenuta nella citata nota inviata dalla Soc. Solvay in data 18.07.2005, in atti provinciali prot. n° 34356 del 18.07.2005, relativamente al processo di produzione della soda ed in particolare all'utilizzo di acque marine, nonché alla separazione delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ecc... da quelle di processo, le prescrizioni contenute nel decreto 135/2004, per l'impianto sodiera, sono sostituite da quanto a seguito specificatamente previsto per lo stesso impianto. L'impianto Sodiera sarà oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale, da rilasciare entro il 30.10.2007 ai sensi del D.lgs 59/2005, nel cui ambito e nel rispetto del cui dettato, sarà riesaminato l'intero processo produttivo.
- e) Tutti gli scarichi, in uscita dagli impianti di trattamento, dovranno essere dotati, di misuratori in continuo di portata, PH e temperatura, con valori medi orari di ciascun parametro.
- f) Sui reflui in uscita degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata, dovranno essere effettuati idonei autocontrolli ogni 15 giorni; i risultati dei controlli e i valori registrati in continuo dovranno essere comunicati alla Provincia di Livorno ed ARPAT con le stesse modalità di cui alla previgente autorizzazione.



PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I SINGOLI IMPIANTI

IMPIANTO SODIERA (SO)

Entro il 21.07.2006, la Solvay Chimica Italia Spa dovrà eliminare dallo scarico denominato Fosso Bianco, le acque della "Fogna 5" ovvero tutte le acque che non provengano dall'impianto di sodiera (acque di raffreddamento Rosen, acque acide dei C.L.M., acque meteoriche, nere e di processo Rosen, ecc....).

Conseguentemente, dovrà essere realizzato, e reso accessibile in sicurezza, un punto di campionamento a monte della confluenza del Fosso Lupaio nel citato Fosso Bianco, ovvero in luogo più prossimo all'impianto di sodiera.

Dal 21.07.2006, per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs 152/99, al suddetto punto di campionamento dovranno essere rispettati i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 dello stesso decreto.

IMPIANTO CLOROMETANI

La produzione di clorometani mediante clorurazione del metano rientra tra i cicli produttivi elencati nella tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs 152/99

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs 152/99, tutte le acque di processo dovranno essere convogliate ad apposito impianto di trattamento; le acque da queste diverse dovranno essere gestite separatamente ovvero convogliate a valle del punto di campionamento posto all'uscita dell'impianto di trattamento.



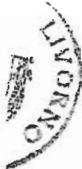
Per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99 come previsto al punto c delle prescrizioni di carattere generale, a decorrere dal 01.11.2007, lo scarico originato dal predetto impianto di trattamento dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 3 allegato 5 dello stesso decreto, nonché quelli previsti nella Tab. 3A dell'All. 5 del D.Lgs. 152/99 per i parametri cloroformio e tetracloruro di carbonio, e precisamente:



CHCl3	Media mensile	Media giornaliera
g CHCl3/t capacità di produzione	7,5	15

Per il tetracloruro di carbonio (CCL4) non sono previsti limiti di massa per unità di prodotto e pertanto dovranno essere rispettati soli i limiti in concentrazione indicati in tabella 3 per il parametro n. 49 "Solventi clorurati" - 1mg/l.

Il suddetto scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento in sicurezza da parte di Arpat ed essere dotato di misuratori in continuo, di portata pH e temperatura, con valori medi orari di ciascun parametro. I suddetti valori dovranno essere comunicati mensilmente ad Arpat e alla Provincia di Livorno;



IMPIANTO CLORO-SODA

La produzione di cloro-soda per elettrolisi dei cloruri rientra fra i cicli produttivi elencati nella Tab. 3A dell'All. 5 del D.Lgs. 152/99.

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 152/99, tutte le acque di processo dovranno essere convogliate in apposito impianto di trattamento: le acque da queste diverse dovranno essere gestite separatamente e convogliate a valle del punto di campionamento posto all'uscita dell'impianto di trattamento.

Per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs152/99, come previsto al punto (c) delle prescrizioni di carattere generale, a decorrere dal 01.11.2007, lo scarico originato dal predetto impianto di trattamento dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dalla tab. 3 dello stesso allegato al D.Lgs 152/99; nonché quelli previsti nella Tab. 3A dell'All. 5 del D.Lgs. 152/99, per il parametro mercurio e precisamente:

-5 g Hg/t di capacità di produzione di cloro come media mensile e 10 g Hg/t come media giornaliera.



Il suddetto scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento in sicurezza da parte di Arpat e dovrà essere dotato di misuratori in continuo di portata, pH e temperatura, con valori medi orari di

ciascun parametro. I suddetti valori dovranno essere comunicati mensilmente ad Arpat e alla Provincia di Livorno.

IMPIANTO PEROSSIDATI

L'impianto di produzione di acqua ossigenata è dotato di distinte reti di convogliamento dei reflui originati.

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 152/99 le acque di processo dovranno essere avviate ad apposito impianto di trattamento; le acque a queste non riconducibili dovranno essere gestite separatamente ovvero convogliate a valle del punto di campionamento posto all'uscita di detto impianto di trattamento.

Lo scarico che avrà origine dal predetto impianto come previsto al punto c delle prescrizioni di carattere generale, per le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99, a decorrere dal 01.11.2007, dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs 152/99.

Il suddetto scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento in sicurezza da parte di Arpat e essere dotato di misuratori in continuo, di portata pH e temperatura, con valori medi orari di ciascun parametro. I suddetti valori dovranno essere comunicati mensilmente ad Arpat e alla Provincia di Livorno;

SCARICO GENERALE

Lo scarico dei reflui provenienti dalle lavorazioni del Polo chimico di Rosignano, convogliati in mare a mezzo del canale unico privato denominato "Fosso Bianco", dovrà rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 al D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per parametro n. 6 "Solidi sospesi totali", regolato da apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 28 c. 10 del D.lgs 152/99;

Per quanto concerne il parametro 50 (E. Coli) dovrà essere rispettato il limite di in 5000 UFC/100ml.

Al punto ufficiale di campionamento dovranno essere monitorati in continuo i dati di portata, pH, temperatura, con valori medi orari di ciascun parametro, e il contenuto dei solidi sospesi, con valore medio giornaliero. Tali dati dovranno essere trasmessi con le modalità di cui alla previgente autorizzazione. Dovranno essere misurate in continuo anche le portate di acqua marina del canale di adduzione, con trasmissione dei dati ad Arpat.

La Società Solvay è tenuta al rispetto dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 28 comma 10 del D.Lgs 152/1999, sottoscritto in data 31.07.2003, in quanto presupposto alla deroga dalla disciplina generale, per quanto attiene il parametro "solidi sospesi". Il non rispetto del contenuto del predetto accordo, comporta l'attivazione delle misure dallo stesso previste ai fini del rientro nelle condizioni stabilite. Il reiterato mancato rispetto dell'accordo di programma può determinare la revoca della presente autorizzazione.

Il rispetto della prescrizione di realizzare gli impianti necessari per sottoporre a "trattamento particolare" gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99, è soddisfatta ove i reflui dei suddetti impianti, a far data dal 01.11.2007, rispettino i limiti di cui alla tabella 3 dello stesso allegato al D.Lgs 152/99.

Ove tali limiti vengano superati, ciò costituirà non rispetto della prescrizione di cui al punto precedente e renderà applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 54 comma 3 del D.Lgs 152/99.

Diversamente, il non rispetto dei limiti di emissione al punto ufficiale di campionamento a mare, posto a valle della confluenza tra fosso bianco e fosso lupaio, renderà applicabili le sanzioni di cui all'art. 54 comma 1 e/o all'art. 59 comma 5 del D.Lgs 152/99;

Arpat provvederà all'esecuzione dei necessari controlli analitici dei vari scarichi parziali verificando, in particolare, il rispetto dei limiti di emissione previsti a piè dei vari impianti della presente autorizzazione e per lo scarico finale. Al termine del 1° e del 2° semestre di ogni anno Arpat provvederà a redigere e trasmettere all'Amministrazione Provinciale una relazione dettagliata sulla gestione degli scarichi e l'attuazione di quanto prescritto.

La Società, entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale il quantitativo annuo dei prelievi e degli scarichi.

Ai sensi dell'art. 11 c.1 del DPGRT 23.05.03, n. 28/R, la Società è obbligata a notificare all'Amministrazione Provinciale le eventuali variazioni delle caratteristiche quali - quantitative degli scarichi.

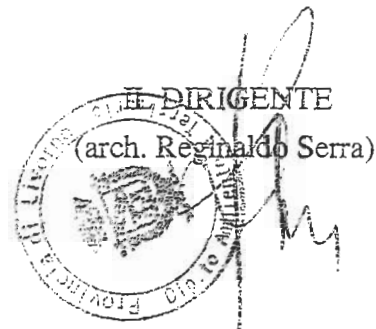
Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, la presente autorizzazione, dichiarata esecutiva dal giorno stesso dell'adozione, è valida fino al 21.07.2008.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della sua scadenza.

Della presente autorizzazione sono stati redatti due originali di cui uno trasmesso alla Solvay Chimica Italia SpA e l'altro conservato agli Atti di questa Amministrazione (Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio - Unità di Servizio 3.2 "Tutela Ambiente");

Copia del presente atto è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alla Regione Toscana, al Comune di Rosignano M.mo e al Dipartimento Arpat di Livorno.

IL DIRIGENTE
(arch. Reginaldo Serra)



PROVINCIA DI LIVORNO RELATA DI NOTIFICA

C:\uti\NLIVORNoattid.doc

L'atto numero 05 il giorno 25 alle ore 10.40
del mese di LUGLIO in ROSIGNANO M.MO
a richiesta di D. S. TUTELA AMBIENTE

Io sottoscritto **MESSO NOTIFICATORE** addetto alla **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO**, ove per l'ufficio sono domiciliato.

ho notificato a tutti gli effetti di ragione e di legge il suesposto atto a:
SOC. SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.
VIA PIAVE' 6

domiciliato per ragione di carica in sua sede, nel lasciando copia simile

nelle mani del sig. SANDRELLI ROBERTA
INCARICATA AL RITIRO

Registro notifiche N. 28/2005
Firma Sandrelli Roberto

IL MESSO NOTIFICATORE
S. STELATO

